

- ACCORDO DI OMOGENEIZZAZIONE CONTRATTUALE -

In data 15.07.2008, presso la sede di Trentino trasporti S.p.A. in via Innsbruck 65, in Trento fra:

l'Azienda Trentino trasporti S.p.A. rappresentata dal Presidente avv. Vanni Ceola, dal Direttore Generale ing. G. Crepaldi, dal Dirigente dott. M. Allocca e dal rag. F. Huber;

la Segreteria della R.S.U. composta dai sigg. O. Bertoletti, G. Bernardi, I. Braitto, F. Cuzzo, L. Nardin, D. Gasperi, R. Pellegrini, G. Penasa, M. Perego, C. Tait, C. Trentin, G. Fava, G. Zorzi;

le Federazioni Sindacali Provinciali

FILT-CGIL rappresentata dal sig. A. Beccati, F. Tessadri, P. Scarpinato e S. Liguori,

FIT-CISL rappresentata dal sig. V. Brol,

UILTRASPORTI rappresentata dal sig. F. Sighel,


FAISA-CISAL rappresentata dal sig. M. Givoli e L. Melzani;

premesso che in data 13 marzo 2008 è stato siglato dalle parti il Verbale di Accordo (allegato 1) contenente i principi con i quali deve essere completata l'omogeneizzazione contrattuale e che costituisce parte integrante del presente accordo;

si conviene di sottoscrivere quanto segue.

A. PREMIO DI RISULTATO GIORNALIERO

Alm



The bottom of the document contains several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a vertical signature that appears to be 'Alm'. To its right, there are multiple signatures, some of which are quite large and stylized, including one that looks like 'Seyto P...' and another that looks like 'V. Brol'. There are also some smaller, less legible signatures scattered across the bottom right area.

Il premio di risultato giornaliero di cui all'accordo 21 gennaio 2004 (allegato2), aumentato nel valore di € 0,30 è ricompreso e ridefinito nella voce retributiva "Nuova produttività giornaliera", di cui alle tabelle (allegato 3) definite in sede tecnica e che costituiscono parte integrante del presente Accordo.

B. PRODUTTIVITÀ VARIABILE

Si conviene altresì l'erogazione di ulteriori € 1,50 lordi giornalieri legati alla presenza, in misura fissa, a consuntivo annuale, soggetti a diminuzione per ogni singola persona in rapporto ai seguenti fattori: assenze per malattia, infortunio, provvedimenti disciplinari passati in giudicato, sinistri passivi. Ad ogni fattore viene assegnato un punteggio (1 punto ha valore € 0,075) per definire la riduzione.

Personale non viaggiante:

assenze per malattia/infortunio fino a 3 giorni	- punti 10
assenze per malattia/infortunio fino a 5 giorni	- punti 15
assenze per malattia/infortunio oltre 5 giorni	- punti 20
reclami/disservizio	- punti 5

Personale viaggiante:

assenze per malattia oltre 5 giorni	- punti 5
reclami/disservizio	- punti 5
sinistro passivo (singolo)	- punti 10
infortunio	- punti 10
cambio turno oltre il numero di 10	- punti 5

Formula: Giorni presenza annuali x (€ 1,50 – sommatoria punti x € 0,075) = erogazione a consuntivo annuale.

Si precisa che:

le malattie prese in considerazione sono quelle di durata fino a

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Scipio and various illegible signatures.]

- 14 giorni anche cumulativamente;
- dai cambi turno sono esclusi quelli operati dall'azienda ed il numero si intende riferito ai cambi richiesti;
 - non saranno presi in considerazione gli incidenti di valore inferiore a €. 155,00, quelli riferiti al danneggiamento degli specchi retrovisori laterali e quelli avvenuti in occasione di retromarcia;
 - non saranno considerati gli infortuni avvenuti in relazione ad incidenti stradali;
 - i limiti fissati si intendono annui.

C. PERSONALE VIAGGIANTE SERVIZIO EXTRAURBANO

Istituti contrattuali per la formazione dei turni di lavoro del personale in servizio di linea.

C.1 Orario di lavoro

L'orario di lavoro del personale viaggiante extraurbano è fissato in ore 7,03 giornaliere con riconoscimento di totali 74 (52+22) riposi annui. Per il solo personale in forza alla data del 07.12.2000, proveniente dalla ex FTM S.p.A. e 11 maggio 2001, proveniente dalla ex Atesina S.p.A. i riposi totali annui sono 78 (74+4) come convenuto nei rispettivi accordi, al fine di garantire almeno 26 volte l'anno il doppio riposo abbinato. Il tutto non modifica la prestazione giornaliera che rimane fissata in ore 7,03.

Tenuto conto che l'attuale distribuzione dei servizi non consente ancora l'effettuazione dell'orario di cui sopra negli impianti di Cles e Fondo, la maggiore prestazione eccedente le ore 7,03 definita in ore 7,31 viene riconosciuta utile alla determinazione di riposi compensativi aggiuntivi per un totale di 91 annui. L'Azienda si attiverà per realizzare una riduzione del numero dei turni con supero nastro pari al 15% degli stessi. Fintanto che non si realizzerà tale obiettivo il personale in forza alla data del presente accordo godrà di ulteriori 4 giornate di riposo compensativo in aggiunta ai 91 previsti.

Sarà realizzato il progressivo allineamento a 78 (74+4 o 74 per nuovi assunti) dei riposi del personale.

2/11

Scoperto P...
S...
A...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Per situazioni particolari le parti si consulteranno per definire turnazioni specifiche con orario di lavoro diverso da quanto sopra.

Si precisa che:

- agli agenti con turni di servizio che prevedono riposi a rotazione, sarà retribuita come lavoro straordinario feriale l'eventuale prestazione effettuata il primo giorno del doppio riposo;
- agli agenti con turno di servizio che prevedono riposi fissi nei giorni di domenica, sarà retribuita come lavoro straordinario feriale l'eventuale prestazione effettuata nel giorno di riposo che cade fra le due domeniche.

C.2 Trattamento ad personam

Al personale viaggiante autoservizio proveniente dalla ex FTM, in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 13 marzo 2008, viene riconosciuto un importo forfetario lordo di €. 1,00 al giorno di effettiva presenza a compensazione dei nuovi istituti contrattuali ed in relazione alle conseguenti future modifiche dei turni di lavoro.

C.3 Tempi accessori

Il tempo di pre e post è un tempo accessorio conglobato (forfettizzato) che viene riconosciuto per le operazioni accessorie alle prestazioni di guida così definite:

Operatore di esercizio

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| - preparazione veicolo | 10' |
| - trasferimenti da e per il capolinea | 8' |
| - attesa settore di partenza | 10' - <i>ripetere</i> |
| - attesa arrivo | 10' |
| - trasferimenti garage | 8' |
| - pulizia autobus | 30' |
| - versamento incassi | 5' |

Scoperto Pisto

Digian

A B C D E F

[Handwritten signatures and notes]

pm

[Handwritten signature]

- altre prestazioni, sfrido 5'

TOTALE ORE 1,26 (arrotondamento 1,25)

Il tempo di pre e post della prestazione di "2° agente a bordo" (bigliettaio) è ridotto di 30' rispetto all'operatore di esercizio (h. 1,25 - 30' = 55')

Turno composto da più di due riprese il tempo di pre e post è incrementato di 25', comprensivo di attese settore fissate in 5 primi per ogni partenza.

Turni con corse scortate da bigliettaio il pre e post è ridotto di 10'.

Per ogni trasferimento tecnico dall'autostazione di Trento alla sede di Roncafort e viceversa vengono riconosciuti all'autista 8'.

Il tempo di pre e post non incide sull'arco di lavoro.

Montaggio catene: viene riconosciuto un valore pari a 40' indipendentemente dal numero dei montaggi e dalla prestazione eseguita.

I tempi di pre e post compresi i casi particolari, sono riassunti nella seguente tabella.

MODALITA'	TURNI FINO A 2 RIPRESE (hh.mm)	TURNI OLTRE LE DUE RIPRESE (hh.mm)
Sempre scortato da bigliettaio senza l'obbligo della pulizia della macchina	0.55	1.20
Parzialmente scortato da bigliettaio senza l'obbligo pulizia macchina	1.05	1.30
Parzialmente scortato da bigliettaio con obbligo pulizia macchina (*)	1.15	1.40
Sempre agente unico con l'obbligo della pulizia macchina	1.25	1.50
Sempre bigliettaio con obbligo della pulizia macchina	0.55	1.20
Turno part-time orizzontale	1,00	-

(*) si considera agente unico anche se parte di una corsa è scortata da bigliettaio

Servizi misti + noleggio da rimessa:

MODALITA'	PRE/POST VARI (hh.mm)
Bis con bigliettaio	0.25
Bis senza bigliettaio	0.40
Bis + noleggio con stacco	1.00
Bis + noleggio senza stacco	0.40
Noleggio	0.30
Due noleggi con stacco	0.50
Due noleggi senza stacco	0.30
Turni esclusivamente per servizi urbani turistici (senza bigliettazione) fino a 2 riprese	1.00
Turni esclusivamente per servizi urbani turistici (senza bigliettazione) oltre le 2 riprese	1.25

Tempi di "pre-post":

- a) per il servizio di noleggio, o fuori linea, riconosciuti 30';
- b) per servizio di "bis" a corse accompagnate da bigliettaio, riconosciuti 25';
- c) per servizio di "bis" a corse non accompagnate da bigliettaio, riconosciuti 40';
- d) per servizio di "bis" più servizio di noleggio o fuori linea;
 - se fra i due servizi vi è un "stacco" di durata non superiore a 30', riconosciuto solo il "pre-post" riferito al servizio di "bis";
 - se fra i due servizi vi è "stacco" superiore a 30', riconosciuti, complessivamente, 60' primi tanto in caso di "bis" a corse accompagnate da bigliettaio quanto in caso di "bis" a corse non accompagnate da bigliettaio;
- e) per servizio di noleggio, o fuori linea, più servizio di linea:
 - se fra i due servizi (noleggio, o fuori linea, e linea) vi è "stacco" superiore a 30', il servizio di noleggio - o fuori linea- viene considerato come una "riprese" (eventuali "stacchi" intermedi nel servizio di noleggio, o fuori linea, non costituiscono "riprese");
 - in ogni caso, la misura massima del "pre e post" che verrà riconosciuta è di ore 1 e 50'

Scappato Ruben
de S
12 SE

MA

[Multiple handwritten signatures and initials]

- qualora il servizio di noleggio, o fuori linea, determini un aumento del numero delle riprese e se per tale fatto si determina un aumento del "pre e post", si applicherà solo tale aumento (in pratica, più 25');
- se, invece, non si ha alcun aumento di "pre e post" conseguente al numero delle riprese, si applicherà il "pre e post" dello scaglione superiore (in pratica, più 10');
- f) per numero due o più servizi di noleggio, o fuori linea, in una giornata: fermo restando che per un servizio di noleggio, o fuori linea, sono previsti 30' di "pre e post", in caso di due o più servizi di noleggio, o fuori linea, nella giornata:
 - vengono riconosciuti 25' primi per ogni servizio di noleggio, o fuori linea, fino però ad un massimo di 50' complessivi (25' X 2);
 - quanto sopra, semprechè vi sia "stacco" superiore ai 30' fra un servizio e l'altro (in caso contrario) saranno riconosciuti solo 30';
- g) corsa la mattina da "bigliettaio" più servizio di noleggio: alla corsa da bigliettaio viene attribuito il "pre e post" di 30'; per il resto, valgono le norme indicate alla lettera d).

C.4 Ritardi

- a) I ritardi inferiori ai 5 minuti primi non saranno considerati ad alcun effetto.
- b) I ritardi tra 5 e 9 minuti primi saranno contabilizzati esclusivamente in rapporto all'eventuale straordinario.
- c) I ritardi pari o superiori a 10 minuti primi saranno contabilizzati ad ogni effetto.

Tanto nell'ipotesi di cui alla lettera b) quanto in quella cui alla lettera c) i ritardi saranno contabilizzati sempre che siano giustificati e vengano segnalati debitamente circostanziati; la contabilizzazione dei ritardi stessi verrà fatta sulla base delle ore di lavoro del nastro, al netto dell'eventuale periodo inoperoso - venticinquesimi o ventesimi - (semprechè, così scontati, non siano inferiori agli 5 minuti primi).

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Giuseppe Ricci" and "S. S. S."]

[Vertical handwritten signatures on the right margin]

I criteri di cui sopra saranno applicati ad ogni singolo caso di ritardo anche qualora si verifichi che i casi di ritardo siano più di uno nell'arco giornaliero di lavoro.

C.5 Tempo di agente unico

Al personale che svolge la prestazione ad agente unico viene riconosciuto il seguente trattamento con corrispettivo calcolato in quote di retribuzione normale:

- 20' per ogni giorno di effettiva prestazione ad agente unico;
- 10' se la prestazione sia pari od inferiore al 50% della prestazione effettiva di guida.

Viene inoltre riconosciuto un tempo di 10' in aggiunta alla prestazione giornaliera complessiva, oppure 5' se la prestazione ad agente unico sia pari od inferiore al 50% della prestazione effettiva di guida.

Criteri di calcolo del compenso di agente unico.

a) criteri fondamentali:

- intera giornata lavorativa ad agente unico e senza alcun tempo "a disposizione" : si corrisponde l'intero tempo (20')
- intera giornata lavorativa su servizi accompagnati dal bigliettaio e senza alcun tempo "a disposizione": non si corrisponde alcun tempo;

b) servizi "misti":

- servizio ad agente unico più servizio a doppio agente e nessun tempo "a disposizione" si corrisponde l'intero tempo (20') o l'importo ridotto pari a (10') secondo quello che risulta essere il servizio prevalente; le soste non superiori ai 30' vengono conteggiate come tempo effettivo nell'ambito di ciascun "tipo" di servizio entro il quale si verificano e perciò concorrono a formare l'entità del "tipo" di servizio per individuare quello prevalente; la sosta, non superiore ai 30', fra un tipo di servizio (es.: servizio ad agente unico) e l'altro (es.: servizio a

Scoperto Rlu

doppio agente), va conteggiata come il "tipo" di servizio a monte della sosta stessa;

- servizio ad agente unico più tempo "a disposizione" : si confrontano il totale delle ore retribuite nella giornata con il totale del tempo "a disposizione"; se il totale del tempo "a disposizione" è inferiore al 50% delle ore retribuite nella giornata si corrisponde l'intero tempo di (20'); se il totale del tempo "a disposizione" è pari o superiore al 50% delle ore retribuite nella giornata si corrisponde il tempo ridotto, cioè (10');
- c) servizio a doppio agente più tempo "a disposizione": non si corrisponde alcun tempo;
- d) servizio ad agente unico, più tempo "a disposizione", più servizio a doppio agente: il trattamento da corrispondere in casi del genere si rileva dagli esempi e dalle indicazioni che seguono, esempi fatti in riferimento ad una giornata lavorativa di 7 ore e 30 minuti primi;
- ore 2.30' ad agente unico, più ore 3.00 "a disposizione", più ore 2.00 a doppio agente: si corrisponde l'intero tempo di (20') si tiene infatti conto che la prestazione fra servizio ad agente unico e servizio ad agente unico e servizio a doppio agente è superiore alla metà della giornata lavorativa e che la prestazione stessa, in prevalenza, è caratterizzata da prestazione ad agente unico;
- ore 2.30' a doppio agente , più ore 3.00 "a disposizione", più ore 2.00 ad agente unico: si corrisponde il tempo ridotto di (10') si tiene infatti conto che la prestazione, pur essendo superiore – fra servizio a doppio agente e servizio ad agente unico – alla metà della giornata lavorativa, è caratterizzata in prevalenza da prestazione a doppio agente;
- ore 2.30' ad agente unico, più ore 4.00 "a disposizione", più ore 1.00 a doppio agente: si corrisponde il tempo ridotto di (10') si tiene infatti conto che il tempo "a disposizione" è superiore al 50% della giornata lavorativa.

N.B.: in relazione agli esempi di cui sopra, per "giornata lavorativa" si intende "ore retribuite nella giornata"; il tempo ridotto, pari a (10'), si

RW
Scoperto Pubb. di
SS
11/11/11

11/11/11
11/11/11
11/11/11
11/11/11

corrisponde –in relazione al terzo degli esempi sopra riportati- anche se il tempo “a disposizione” è pari al 50% della giornata lavorativa.

C.6 Tempo inoperoso fuori residenza

Per ogni sosta fuori residenza è riconosciuta una quota del tempo trascorso inoperoso pari al 20% per la prima ora (fino a 12 minuti) e al 25% per le successive ore (fino a 15 minuti ogni ora). Il tempo inoperoso fuori residenza è calcolato al netto di una quota di pre/post pari alla metà dello stesso, se il turno prevede anche soste in residenza, o decurtato della parte eccedente la mezz'ora di pre/post per inoperosità solo fuori residenza.

L'inoperosità attinente ad un servizio di noleggio, o fuori linea, anche se inserito in un nastro di lavoro, sarà calcolata con gli stessi criteri normalmente usati per la formazione dei nastri di lavoro attinenti i servizi di linea.

C.7 Supero arco di lavoro

Per arco di lavoro si intende la differenza tra l'ora di inizio del primo servizio del turno e l'ora di fine dell'ultimo servizio del turno.

Quando l'arco di lavoro non superi le 12 ore non verrà conteggiato, per il calcolo della durata dell'arco, il tempo trascorso inoperoso in residenza per almeno 2 ore continuative; il tempo concorrerà alla durata dell'arco di lavoro quando l'arco superi le 12 ore.

Al personale adibito ai servizi di linea viene riconosciuto:

- per l'arco di lavoro oltre la 11ma e fino alla 12ma ora l'importo di €. 1,81
- per l'arco di lavoro che superi la 12° ora una indennità corrispondente a 45' per ogni ora o in proporzione al tempo effettivo.

Il compenso riconosciuto oltre la 12ma ora sarà liquidato con quote orarie di retribuzione normale.

per



10

Al personale che in servizio di linea effettua trasporto collettivo conto terzi, viene riconosciuta un'indennità mensile indipendentemente dal numero delle prestazioni, nel valore di €. 2,58.

C.10 Notturno

Al personale adibito ai servizi tra le 22.00 e 05.00 spetta una maggiorazione del 30% della quota oraria di retribuzione normale.

C.11 Stacco arrivo/partenza

Se sullo stesso turno due corse sono in sequenza, tra l'arrivo della prima e la partenza della successiva, deve sussistere uno stacco di 3' per corse fino a 10' di percorrenza, ed uno stacco di 5', per corse oltre i 10' di percorrenza. Qualora gli stacchi sopra previsti per ragioni di esercizio fossero inferiori, al personale saranno riconosciuti i minuti di differenza (fra stacco e tempo effettivo) da aggiungere alla prestazione giornaliera

C.12 Diarie

Diaria 9% (calcolata sulla retribuzione mensile fissa giornaliera incrementata di una quota fissa di €. 1,29): viene riconosciuta al personale viaggiante per assenze dalla residenza continuative non inferiori alle 6 ore e fino alle 10 ore. E' consentito usufruire del buono pasto.

Diaria 24% (calcolata sulla retribuzione mensile fissa giornaliera incrementata di una quota fissa di €. 2,32) viene riconosciuta al personale viaggiante per l'assenza continuativa dalla residenza per un tempo superiore a 10 ore e fino a 14 ore. Non è consentito usufruire del buono pasto.

Diaria 13% (calcolata sulla retribuzione mensile fissa giornaliera incrementata di una quota fissa di €. 1,81): viene riconosciuta al personale viaggiante per assenza dalla residenza per un tempo superiore a 10 ore fino a 14 (le soste in residenza fino a 2 ore continuative sono ininfluenti al fine della determinazione della diaria). E' consentito usufruire del buono pasto.

Diaria 24% (calcolata sulla retribuzione mensile fissa giornaliera incrementata di una quota fissa di €. 2,32): per assenze anche discontinue oltre le 14 ore

3

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "L. 12" and "12"]

[Handwritten signature on the right margin]

(con soste in residenza inferiori alle due ore continuative). Non è consentito usufruire del buono pasto.

C.13 Trasferte fuori residenza per sostituzione personale

- 1) Sostituzione di un giorno con turnista o altro autista con mezzo aziendale: le competenze sono calcolate tenendo conto della diversa residenza del turnista e dei tempi di trasferimento necessari.
- 2) Sostituzione di un giorno con mezzo proprio:
 - a) pagamento delle competenze del turno originale ad esclusione della diaria che è fissa al 13%, salvo che l'assenza del turnista sia superiore a 10 ore, nel qual caso è garantita la diaria al 24%;
 - b) pagamento del tempo di trasferimento dalla residenza di origine alla residenza del turno da sostituire (e ritorno) e rimborso dei km percorsi.
- 3) Sostituzione di più giorni con mezzo proprio:
 - a) pagamento delle competenze previste dal turno originale (esclusa la diaria);
 - b) pagamento del tempo di trasferimento il primo giorno e l'ultimo giorno dalla residenza di origine alla residenza del turno da sostituire e rimborso dei km percorsi;
 - c) pagamento della trasferta al 50% (calcolata sulla retribuzione mensile fissa giornaliera) al giorno.

C.14 Indennità di emissione biglietti (per personale viaggiante)

€ 0,02 a biglietto emesso.

C.15 Indennità festiva

E' istituita un'indennità festiva dell'importo di € 5,81 per il personale che presta attività lavorativa in turno nelle domeniche e nelle festività considerate dal CCNL.

C.16 L'indennità di presenza giornaliera ed il premio evitati sinistri sono stati compresi nella voce "nuova produttività giornaliera".

E' espressamente abrogato l'istituto contrattuale del **concorso pasto**.

L'Azienda si impegna, in sede tecnica a contenere, ove possibile, il numero dei turni con un numero di riprese superiore a quattro.

D. SERVIZIO DI NOLEGGIO

D.1 Supero arco di lavoro

L'arco di lavoro è la differenza tra l'ora di fine servizio della giornata e l'inizio del servizio stesso, al personale verrà riconosciuta un'indennità se l'arco di lavoro è superiore alle 12 ore, l'importo varia a seconda che si tratti:

- a) tipo A, noleggio senza pernottamento (1,03€ per ogni ora di supero arco)
- b) tipo B, noleggio con un pernottamento (0,77€ per ogni ora di supero arco)
- c) tipo C, noleggio con più di un pernottamento (0,52€ per ogni ora di supero arco)

Al servizio di noleggio si applicano giornalmente i seguenti tipi di pre/post:

- un noleggio: 30'
- due noleggi con stacco di almeno 30' (si intende noleggi con clienti diversi): 50'
- due noleggi senza stacco: 30'

D.2 Istituti per il pasto e pernottamento

Di regola i servizi di noleggio di più giorni prevedono che l'Azienda richieda al cliente che l'autista sia a "carico comitiva". Inoltre, al personale che presta servizio fuori dalla propria residenza, viene riconosciuta un'indennità di trasferta così determinata:

*Per
Van*

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

- 1) per assenze dalla residenza superiori alle 21 ore e fino alle 24 ore spetta una trasferta di tipo C;
- 2) per assenze dalla residenza comprese tra le 14 e le 21 ore, spetta una quota trasferta pari a due terzi della trasferta C;
- 3) per assenze dalla residenza superiore alle 7 ore e fino alle 14 ore spetta una quota trasferta pari ad un terzo della trasferta C;
- 4) eventuali permanenze in residenza pari o inferiori ai 45' non interrompono il decorso della determinazione del periodo fuori residenza.

Resta convenuto che qualora il personale non sia a "carico comitiva", sarà corrisposta al posto della trasferta C, la trasferta D (il cui importo è doppio rispetto alla trasferta di tipo C) restando comunque a carico dell'Azienda l'eventuale differenza tra le spese sostenute per il pernottamento la quota di trasferta.

Di prassi per il noleggio di più giorni la residenza di servizio del personale è fissata nella località del pernottamento. In ogni caso al personale è garantito un normale trattamento di pernottamento, in albergo decoroso con stanza singola, o doppia se si tratta di due autisti, dotata di servizi adeguati

Gli importi delle trasferte sono rivalutati ogni anno in base all'indice ISTAT.

Per servizi di noleggio che prevedono l'assenza dalla residenza e inferiori alle 7 ore, ma superiori alle 4 ore, durante le ore dei pasti, viene corrisposta la quota di un terzo della trasferta D, sempre che l'assenza della residenza copra l'intero arco delle ore dei pasti (11.30-14.30 o 19.00-22.00) ed eventuali permanenze in residenza inferiori ai 45' abbiano la caratteristica dell'interruzione del servizio, vale a dire siano collocate fra l'inizio e la fine del servizio stesso.

inoperosità: viene calcolata con lo stesso criterio adottato nel calcolo per i servizi di linea.

Servizi di noleggio di più giorni:

- a) per il trattamento di trasferta, l'assenza dalla residenza viene calcolata dall'inizio del lavoro e va avanti di 24 ore in 24 ore;
- b) per quanto riguarda la determinazione del rimanente trattamento da corrispondere:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

La normativa specifica (non comune ad altri servizi) in vigore rimane invariata.
Il concorso pasto è alternativo all'utilizzo del buono pasto: in caso di utilizzo del buono pasto concomitante con il concorso pasto, decade l'istituto del concorso pasto.

G. PERSONALE IMPIANTI FISSI.

G.1 Ferie

Per tutto il personale degli impianti fissi il conteggio e la concessione delle ferie nella misura annuale prevista dal CCNL, sarà il seguente.

Fermo quanto disposto dalla normativa contrattuale nazionale in vigore (art. 10, C.C.N.L. 12 marzo 1980; art. 5, A.N. 27 novembre 2000) al personale degli impianti fissi il cui orario di lavoro è distribuito su cinque giorni settimanali, le giornate di ferie saranno conteggiate con divisore 1,2 nel seguente modo:

- Agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso: 25 giorni + 2 giorni ex festività in totale 27 ($27:1,2 = 22,50$) ovvero giorni 22,50 effettivi all'anno;
- Agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno ed agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202: 26 giorni + 2 giorni ex festività in totale 28 ($28:1,2 = 23,34$) ovvero giorni 23,34 effettivi all'anno;
- Al solo personale degli impianti fissi assunto a tempo indeterminato con contrattazione ex Atesina S.p.A. alla data del 13 marzo 2008, verrà mantenuto ad personam fino ad esaurimento il conteggio delle ferie in base all'accordo aziendale (ex Atesina S.p.A.) 1 luglio 1974. Tale personale potrà scegliere di passare definitivamente al conteggio generale con sistema divisore 1,2.

L'assegnazione avverrà in base a quanto previsto dall'art. 2109 del Codice Civile e della Legge 66/03. Le ferie dovranno essere fruiti di norma nell'anno di maturazione. Eventuali residui dovranno essere fruiti entro 18 mesi dal termine

dell'anno di maturazione, con assegnazione dopo 9 mesi anche d'ufficio fino ad esaurimento.

L'Azienda favorirà la fruizione delle ferie nei periodi con turnazione non scolastica. Ogni settore in sede tecnica potrà disciplinare i piani di ferie annuali in modo da garantire la necessaria operatività dell'attività aziendale prevedendo la percentuale massima di personale assente.

Le giornate di ferie saranno di regola fruita per intero ed in massima parte per periodi continuati. E' ammessa la fruizione in mezza giornate per un massimo di 4 giorni (8 mezza giornate) nell'arco dell'anno solare.

La richiesta di ferie dovrà essere inoltrata al superiore gerarchico inoltrando l'apposito modulo.

Ogni diversa regolamentazione ad oggi presente in Azienda si intende decaduta.

G.2 Conteggio prestazioni straordinarie

Per il personale inquadrato con profilo professionale di impiegato le prestazioni straordinarie saranno retribuite oltre il limite minimo di 30 minuti. A tale personale che non gode di flessibilità di orario le prestazioni straordinarie saranno retribuite oltre il limite minimo di 15 minuti. Per il personale inquadrato con profilo professionale di operaio (officina autoservizio/ferrovia, binario, ausiliari) le prestazioni straordinarie saranno retribuite oltre il limite minimo di 15 minuti.

G.3 Trasferte

Il personale degli impianti fissi che, preventivamente autorizzato o per ragioni di servizio debitamente riconosciute, deve recarsi fuori dalla residenza di servizio

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones on the left and center. A date stamp '18' is visible near the bottom center.

assegnata, ha diritto di una indennità di trasferta stabilita come segue sulla quota giornaliera di retribuzione mensile fissa:

- 15% per assenze dalla residenza di servizio comprese fra le 4 e le 7 ore con possibilità di utilizzo del buono pasto;
- 50% per assenze dalla residenza di servizio oltre le 7 ore e non è consentito l'utilizzo del buono pasto;
- 90% per assenze dalla residenza di servizio oltre le 7 ore con pernottamento. Non è consentito l'utilizzo del buono pasto;

Al personale addetto agli impianti fissi nel solo caso di trasferte effettuate fuori dalla rete sociale verrà riconosciuto il seguente trattamento: rimborso a piè di lista delle spese di viaggio, vitto, alloggio, trasferta al 50% (per ogni giornata intera di assenza) e retribuzione come straordinario del tempo di viaggio eccedente le 4 ore.

G.4 Indennità di maneggio denaro.

L'indennità di maneggio denaro/cassa per il personale degli impianti fissi e verificatori del Servizio Urbano al quale deve essere riconosciuta in virtù della responsabilità diretta ed obbligo di rifusione in caso di ammanco di denaro, viene fissata nell'importo giornaliero legato alla presenza con riferimento all'operatività presso le biglietterie o per le altre posizioni in Azienda, in base all'allegato schema successivo che diversifica in scaglioni le varie posizioni con riferimento al volume di incasso.

Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ogni altro accordo regolamentazione o prassi derivante dalle due ex Aziende (Atesina S.p.A. e Ferrovia Trento-Malé S.p.A.) si intende esplicitamente abrogato.

L'indennità di maneggio denaro/cassa, attiene al solo personale degli impianti fissi e verifica titoli di viaggio e non riguarda il personale viaggiante per il quale operano altri istituti contrattuali.

Gli scaglioni sono relativi al personale delle biglietterie ed annualmente sarà verificata la rispondenza al volume di incassi. Il restante personale percepisce l'importo del primo scaglione.

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including names like "Fazio P..." and "L. V..."]

Importi degli scaglioni	Importi giornalieri	Corrispondenza mensile
0 – 30.000 €	1,00 €	22,00 €
30.001 – 100.000 €	1,64 €	36,00 €
100.001 – 200.000 €	1,91 €	42,00 €
200.001 – 300.000 €	2,32 €	51,00 €
300.001 – 400.000 €	3,31 €	73,00 €
400.001 – 500.000 €	3,82 €	84,00 €
500.001 € +	4,68 €	103,00 €

H. NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI

H.1 Ferie

Le ferie dovranno essere fruite di regola nell'anno di maturazione. Eventuali residui dovranno essere fruiti entro 18 mesi, con assegnazione dopo 9 mesi anche d'ufficio fino ad esaurimento. L'assegnazione delle ferie avverrà in base a quanto disposto dall'art. 2109 del c.c. e della L. 66/03 e s.m..

Ogni settore in sede tecnica potrà disciplinare piani ferie individuali.

H.2 Rimborso chilometrico

L'utilizzo del mezzo privato per spostamenti aziendali deve essere preventivamente autorizzato. Il compenso del rimborso chilometrico è fissato nel valore del 25% del costo di i litro di benzina verde. Il costo è determinato dal Servizio Amministrativo che ne cura l'aggiornamento.

H.3 Spostato riposo

Qualora al personale in forza, per ragioni di servizio, venisse spostato il riposo già fissato a tabellone, e lo spostamento avviene negli ultimi sette giorni

precedenti il suo godimento, previo accordo del lavoratore, verrà corrisposta allo stesso l'indennità di spostato riposo, dell'importo pari al 20% della retribuzione giornaliera, oltre naturalmente ad usufruire il riposo in altra data.

H.4 Recupero lavoro straordinario

Fermo restando che l'applicazione di tale istituto contrattuale non deve determinare un aumento di organico, eventuali prestazioni eccedenti l'orario di lavoro potranno essere recuperate con godimento di giornate di recupero ore da concordare con il diretto superiore dietro corresponsione delle maggiorazioni relative. Il godimento di tali giornate, unitamente al recupero degli spostati riposi dovrà essere effettuato prima di intaccare il monte ferie.

H.5 Telefono cellulare

Al fine di migliorare l'erogazione del servizio, l'Azienda, doterà del palmare o di telefono cellulare il personale viaggiante ed il restante personale necessitato di contatto con l'Azienda, in relazione alle mansioni svolte. Tali strumenti sono a tutti gli effetti una dotazione aziendale ed uno strumento di lavoro, pertanto il personale provvisto avrà l'obbligo di portarlo con se durante lo svolgimento del lavoro, mantenendolo acceso in funzione per tutto l'arco di lavoro giornaliero, con obbligo di risposta alle chiamate di servizio, o, nell'impossibilità di rispondere, con l'obbligo di mettersi in contatto successivamente il prima possibile. Analogamente agli altri beni aziendali, il palmare o il telefono cellulare dovranno essere custoditi e mantenuti in funzione con la necessaria cura e diligenza; potranno essere usati per le chiamate personali, al costo tariffario praticato all'Azienda, antepoendo ad ogni chiamata il numero 46 e con fattura direttamente all'interessato relativa alle spese di traffico telefonico. L'Azienda si riserva il controllo, sul proprio traffico, di chiamate non di servizio e l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni anche per il recupero di eventuali somme a carico azienda.

H.5 Buono pasto

Il valore del buono pasto viene fissato in €. 6.20 ed erogato attraverso carta elettronica utilizzabile in tutti gli esercizi convenzionati per l'Azienda, che accrediterà il valore di cui sopra, al quale il personale che ne usufruisce aggiungerà eventuali differenze di maggior costo del pasto direttamente al ristoratore.

Il buono pasto ha la funzione di ristoro del pasto giornaliero, connesso alla presenza in servizio per l'intero turno di lavoro ed in orario compatibile con lo stesso.

L'Azienda procederà al controllo sull'utilizzo del buono pasto in relazione all'effettiva presenza in servizio per l'intero turno ed all'alternatività rispetto ad istituti contrattuali che non ne prevedono l'utilizzo. In caso di diarie o trasferte forfetarie è sempre consentito l'utilizzo del buono pasto.

Rimane vietato l'utilizzo del buono pasto per l'asporto di merce o per altre operazioni non dirette al consumo di un pasto in orario connesso alla presenza in servizio. In tutti i casi di abuso sarà trattenuto il controvalore del buono pasto fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari in caso di reiterazione delle violazioni.

Per le mense interne rimangono ferme le convenzioni con i gestori. Per il personale che usufruisce di mensa interna, l'eventuale maggior valore del buono pasto sarà azzerato.

H.6 Decorrenza delle progressioni di parametro (previste dal CCNL) ad inizio mese corrente o ad inizio mese successivo, in relazione alla cadenza di maturazione del diritto dal giorno 1 al giorno 15 o dal giorno 16 all' fine del mese.

Gli istituti contrattuali dell'**indennità di chiamata** (non reperibile) e del **premio di fedeltà** sono abrogati.

Si intendono abrogati gli accordi precedenti il cui contenuto è in contrasto con quanto disciplinato dal presente accordo.

Trento, 15 luglio 2008

PER LE OO.SS.

Seppia

Gianni Turchese

Seppia

Alfredo Pol

16000

PER L'AZIENDA

Vanni Celi